

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Provincia di Udine)

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: “Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229, Legge 197/2022”.

Il Revisore dei Conti del Comune di San Giorgio di Nogaro, Rag. Laura Ceccotti, nominata con deliberazione consiliare n. 51 del 29 giugno 2022 per il periodo 14/07/2022 – 13/07/2025;

ha ricevuto nei giorni scorsi dall'Ufficio Finanziario la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione del diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229, Legge 197/2022, ai fini dell'emissione del parere;

Visti:

l'art. 1 commi 227, 228 e 229 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

l'art. 30, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602;

l'art. 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

l'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

l'art. 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

l'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di avvalersi della possibilità, prevista dal comma 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, di disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della L. 197 del 29/12/2022, sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che deriverebbero, che sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione;

dato atto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, comma 227, L. 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, che può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

dato atto che:

i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano per l'Ente a complessivi euro 204.967,05 di cui sarebbero stralciabili, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 11.000,00;

ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta che a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

considerato che:

il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale, non incide sugli equilibri di bilancio.

Verificato che con l'adozione della deliberazione proposta restano inalterati gli equilibri di bilancio;

visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

ESPRIME

il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), punto 7), D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, co. 227-229, Legge 197/2022.

San Giorgio di Nogaro, li 20.01.2023

Il Revisore dei Conti

Laura Ceccotti

